



S. 4152/2018

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**I SEZIONE LAVORO**

Il Giudice designato, dott. ssa Anna Maria La Marra , in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 22.5.2018 ha pronunciato e pubblicato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N.R.G. 41400/2015 proposta da:

██████████ in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Mizzone, Marina Lotto, Paolo Bernardi . Paola Munari e Andrea Ciannavei, ed elettivamente domiciliato, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nomentana 257 . opponente

vs

contro

I.N.P.G.I.- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'INPGI in Roma via Nizza 35, come da procura . opposto

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 4.12.2015 Il ██████████ conveniva in giudizio l'INPGI, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8577/05 notificato in data 28.10-2005, con il quale veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro 84.875,00 a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, oltre alla ulteriore somma dovuta dal 20.12.2014 al saldo, nonché alle spese , competenze ed onorari della procedura. A sostegno della propria pretesa deduceva, in sintesi, che l'Inpgi, con ricorso per decreto ingiuntivo aveva chiesto al Tribunale di ingiungere al ██████████ il pagamento del complessivo importo di euro 84.875,00 oltre accessori di legge, sul presupposto di un accertamento ispettivo nei confronti della stessa concluso in data 19 dicembre 2014 come da verbale di accertamento n. 122/14 notificato in data 8.1.2015 da cui era emerso il mancato versamento di contributi assicurativi e previdenziali dovuti all'Istituto per

*87*

essersi il [REDACTED] avvalso, nel periodo (1/11/2009 al 30/6/2014), della collaborazione della giornalista [REDACTED] incaricata dal Comune con una collaborazione autonoma presso l'ufficio stampa, il cui atteggiarsi aveva di fatto rivestito le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato giornalistico con il conseguente obbligo per l'opponente di assolvere l'obbligazione contributiva nei confronti dell'Inpgi.

Argomentava diffusamente in fatto ed in diritto, concludendo per revoca del decreto ingiuntivo opposto, come soprariportato.

Si costituiva in giudizio l' INPGI per contestare l'avversa pretesa e sentirla rigettare, sostenendo, la correttezza dell'accertamento ispettivo, la natura subordinata giornalistica dell'attività inerente la posizioni verificata; in via gradata sosteneva la legittimità del sistema sanzionatorio applicato e la correttezza dei conteggi effettuati dall'Istituto. Tutto ciò premesso concludeva per il rigetto dell'opposizione, diffusamente argomentando anche in diritto.

All'odierna la causa, istruita con prova documentale e testimoniale, sulle precisate conclusioni delle parti e previo deposito di note autorizzate, è stata decisa mediante lettura del dispositivo che si riporta in epigrafe.

Oggetto della presente controversia è la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro intercorrente tra il Comune [REDACTED] e la dott.ssa [REDACTED].

Vero è che, per giurisprudenza assolutamente prevalente, nei giudizi previdenziali nascenti da pretese dell'Istituto nei confronti del datore di lavoro l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito vantato grava sull'istituto medesimo, indipendentemente dalla posizione processuale assunta dalle parti.

Per consolidata giurisprudenza, tuttavia, i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento di obblighi contributivi, mentre fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore preconstituito, ma sono soggette al libero apprezzamento del giudice, riguardo alle altre circostanze che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o

in seguito ad ispezioni di documenti (ex plurimis: Cass. sez. lav. 17555/02; 2275/00;6110/98). Secondo un più recente orientamento, tuttavia, "in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto...si da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con altri elementi probatori (Cass. 13075/09).

Nel caso di specie, nel materiale documentale depositato dall'INPGI vi sono i verbali di tutte le informazioni assunte nel corso dell'accertamento ispettivo, aventi valore probatorio, fino a prova contraria.

Ebbene, le risultanze istruttorie hanno suffragato gli assunti dell'istituto previdenziale, confermando lo svolgimento da parte della [REDACTED] di un'attività di tipo quotidiano, senza orario vero e proprio fisso, ma di fatto, tendenzialmente corrispondente con l'orario di apertura degli uffici comunali fino al tardo pomeriggio, la dotazione di una postazione fissa, attrezzata all'interno degli uffici comunali, con un proprio computer, un telefono istituzionale e una mail istituzionale, nonché un corrispettivo, a cadenza mensile di importo perlopiù fisso. ( cfr doc 9 fascicolo Comune).

In proposito il teste [REDACTED] [REDACTED] (impiegata presso l'Ufficio Stampa del Comune di [REDACTED] con la qualifica di addetta stampa), che ha lavorato con [REDACTED] negli anni dal 2007 al 2013, quindi durante quasi tutto il periodo per cui è causa ha riferito : *"sono arrivata come amministrativa e mi occupavo dell'attività di segreteria mentre la [REDACTED] (eravamo solo noi due) decideva se fare o meno una conferenza stampa, prendeva accordi, decideva cosa mettere in cartella, teneva i contatti con i giornalisti e gli amministratori, cioè la Giunta e poi era presente alle conferenze stampa; io ho iniziato affiancandola e poi sono diventata giornalista*

pubblicista. Veniva tutti i giorni a parte dei giorni in cui concordava le ferie, che io sapevo con la Capo gabinetto da cui noi dipendevamo perché l'Ufficio Stampa era all'interno dell'Ufficio di gabinetto. La [REDACTED] veniva tutti i giorni ma seguiva un orario più lungo del mio, più o meno arrivava alle 9,30 e rimaneva di solito fino alle 17,00. Non ho memoria di assenze della [REDACTED]. Se non veniva lo comunicava sia per una organizzazione nostra e per esigenze di rapporti lavorativi. Abbiamo cambiato più uffici, ma aveva sempre la scrivania, un computer, telefono fisso, cellulare del Comune, un indirizzo e-mail istituzionale e un numero di telefono istituzionale. La [REDACTED] aveva un ruolo effettivo nel coordinare, dato che io ero appena arrivata e poi, nell'arco degli anni, è stato definito da un punto di vista formale: era indicata come coordinatrice e anche in Giunta, che era il momento più importante, andava sempre lei. Ciò che veniva fatto dalla [REDACTED] (...) sulle cose più rilevanti dal punto di vista politico veniva chiesto l'avallo di un rappresentante politico. Per quello che facevo io dovevo sottoporlo alla [REDACTED], era la prassi operativa. So che quando la [REDACTED] prendeva le ferie andava dal Capo di gabinetto o almeno a me diceva che andava dal Capo di gabinetto e che se non veniva doveva recuperare." La [REDACTED] ha inoltre confermato dinanzi al Giudice la dichiarazione resa agli ispettori, nella quale ha precisato: "L'attività svolta dall'Ufficio Stampa consisteva in: organizzazione conferenze stampa, redazione/correzione comunicati stampa, rapporti con i media e soggetti istituzionali. Per tutto il periodo ho lavorato insieme alla dott.ssa [REDACTED], che aveva postazione di lavoro fissa a [REDACTED] nella mia stessa stanza, tranne che per un periodo. La sua postazione era dotata di pc, stampante, telefono fisso con interno comunale, indirizzo di posta elettronica interno e mi pure cellulare. La presenza della dott.ssa [REDACTED] era quotidiana con orari che potevano oscillare dalle ore 9 alle 18/18,30, con pausa pranzo; la dott.ssa [REDACTED] era presente spesso anche il sabato, negli ultimi anni in alternanza con gli altri componenti dell'Ufficio. La mia referente gerarchica e amministrativa era la Capo di gabinetto del Sindaco, che svolgeva un ruolo di supervisione generale sull'Ufficio stampa. Dal 2010 è stata aperta la testata on line "[REDACTED] it", con Direttore responsabile [REDACTED] [REDACTED] redazione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Il giornale era aggiornato quotidianamente con il lavoro comune di noi tre. Collegata al giornale on line era anche una pagina Facebook in cui confluivano tutti i contenuti della testata; per interagire con la pagina gli utenti facevano richiesta a [REDACTED] [REDACTED]"

Ulteriormente indicative sono state le deposizioni del teste [REDACTED] Marina la quale ha riferito che " ...ho conosciuto al [REDACTED] in Comune, era all'ufficio stampa era responsabile dell'ufficio stampa e l'ho conosciuta perché occupandomi di grafica facevo anche lavori con il gabinetto del sindaco e anche in collaborazione con l'ufficio stampa ....quando lavoravo con l'ufficio stampa io mi riferivo alla [REDACTED] perché per me era la responsabile dell'ufficio stampa ....da quello che io so lei andava a compensare le esigenze delle altre anche quando c'erano problemi di ferie.

Tali risultanze istruttori non risultano smentite nemmeno dalle deposizioni del teste di parte opponente, [REDACTED] [REDACTED] funzionario del Comune , dirigente dell'Ufficio di gabinetto del Sindaco) la quale ha ammesso che la ricorrente faceva comunicati stampa, conferenze e gestiva rapporti del Sindaco soprattutto della Giunta con gli organi di informazione, limitandosi a dichiarare che la [REDACTED] non aveva un orario fisso e non doveva comunicare le assenze; circostanze quest'ultime che tuttavia risultano superabili anche dagli elenchi delle presenze in atti dai quali è possibile accertare la presenza della lavoratrice quasi giornaliera e per tutto l'intera giornata.

Ebbene, la valutazione complessiva delle prove citate induce tale Giudice a ritenere che la [REDACTED] era inserita stabilmente nell'organizzazione dell'ufficio stampa del Comune , avendo a sua disposizione una postazione fissa e svolgendo le proprie mansioni non con riferimento a singole prestazioni volta per volta commissionate, ma a tempo pieno con turni e retribuzione a cadenza mensile di pari importo. Deve pertanto ritenersi che le obbligazioni della [REDACTED] si sostanziavano nella più ampia obbligazione di mettere le proprie energie lavorative nella permanente disponibilità dell'Ufficio stampa del Comune di [REDACTED], con la conseguente sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a

Deve poi, rigettarsi perché infondata l'eccezione relativa alla inapplicabilità delle sanzioni civili ex art 116 co 8 legge 388/2000 sollevata dall'opponente.

In proposito, il Comune di [redacted] ha comunicato all'INPGI un rapporto autonomo a fronte dell'effettiva e dissimulata sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, come risulta dalle considerazioni sopra esposte. A questo proposito si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'omessa o infedele denuncia mensile di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri in cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art 116 comma 8 lette B) della legge 388/2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi dovendosi ritenere l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti e delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare contributi o i premi dovuti; conseguentemente grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione di dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta ( Cass. 28966/2011).

Accertata pertanto anche la misura delle sanzioni dovute dall'opponente per la determinazione del *quatum debeatur* si ha riguardo agli importi indicati nel predetto verbale e recepiti nella memoria, importi non puntualmente né specificatamente contestati *ex adverso*, . ( Cass. 775/03; cass. 1562/03).

Quanto poi alle contestazioni sul *quatum debeatur* si osserva che i contributi versati sulla base della ritenuta qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo sono a carico del prestatore, e pertanto, a seguito del riconoscimento della natura subordinata del rapporto stesso, solamente la Gaspari vanta un credito restitutorio nei confronti dell'INPGI.

Infine, ritiene il Giudice che il credito in parola non si sia estinto per prescrizione.

Si osserva infatti che ai sensi dell'art 3, comma 9 legge 335/95 i contributi si prescrivono in cinque anni, salvo i casi di denuncia dei lavoratori, ipotesi in cui il termine è di dieci anni.

La S.C. con sentenza n 23237/2013 ha chiarito che l'allungamento del termine estintivo avviene solo nel caso in cui la denuncia del lavoratore intervenga prima dell'estinzione del diritto alla contribuzione e, dunque, prima del compimento del quinquennio di legge.

Ebbene, nel caso di specie, i contributi oggetto della pretesa dell'inggi afferiscono al periodo novembre 2009 - 2014 , la denuncia della lavoratrice è del 26 novembre 2014 ( doc 10 fascicolo opposto), mentre la prima richiesta di adempimento da parte dell'istituto è il 8.1.2015 data di notifica del verbale di accertamento .

Dunque il credito è all'evidenza del tutto esigibile.

L'opposizione deve pertanto essere rigettata e, per l'effetto, deve confermarsi e dichiararsi esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 5.500,00 oltre accessori come per legge.

Roma, 22.5.2018

Il Giudice

